

Disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)»

Entrata in vigore: 1° gennaio 2020

Art. 1 Basi

Il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro (di seguito «fondazione») emana le presenti disposizioni ai sensi dell'art. 13 (5) del regolamento di previdenza.

Art. 2 Condizioni di ammissione

Possono essere ammessi come singoli membri «Pensionamento anticipato (PEAN)» le persone che soddisfano le seguenti condizioni:

- la persona è assicurata presso la Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro;
- la persona assicurata ha diritto alle prestazioni della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione PEAN), n. della ditta CHE-114.488.387.

Art. 3 Accredito di accrediti di vecchiaia LPP versati dalla Fondazione PEAN

La Fondazione PEAN versa accrediti di vecchiaia LPP. Questi accrediti di vecchiaia LPP vengono versati dalla Fondazione PEAN alla fondazione a titolo di accredito sull'avere di vecchiaia della persona assicurata.

L'accredito sull'avere di vecchiaia viene effettuato al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo il piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)» e soggiace alla riserva che la Fondazione PEAN corrisponda gli accrediti di vecchiaia LPP.

Il diritto agli accrediti di vecchiaia LPP si basa esclusivamente sul regolamento della Fondazione PEAN. La persona assicurata può far valere i propri diritti agli accrediti di vecchiaia LPP solo nei confronti della Fondazione PEAN. La fondazione non risponde delle prestazioni della Fondazione PEAN e non assume alcuna garanzia al riguardo.

In caso di perdite finanziarie in seguito al mancato pagamento di accrediti di vecchiaia LPP dovuto al

- pagamento tardivo di accrediti di vecchiaia LPP o
- riduzione degli accrediti di vecchiaia LPP

la fondazione non risponde.

Art. 4 Rischi assicurati

La persona è assicurata per i rischi vecchiaia e decesso nell'ambito della previdenza professionale secondo le disposizioni del regolamento di previdenza e del piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)».

Il rischio di invalidità non è assicurato. Le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza (prestazioni d'invalidità) non trovano applicazione.

Art. 5 Prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia vengono versate dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo il piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)» e le disposizioni del regolamento di previdenza.

Il pensionamento anticipato o il pensionamento parziale prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria conformemente alle rispettive disposizioni del regolamento di previdenza («Pensionamento anticipato»; «Pensionamento parziale») non è possibile nel corso della durata dell'affiliazione individuale.

Non è possibile differire la prestazione di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza («Differimento del pensionamento») non sono applicabili.

In caso di decesso le prestazioni di decesso vengono versate secondo il piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)».

Art. 6 Acquisto

Non è possibile effettuare acquisti. Le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza («Acquisto») non sono applicabili.

Art. 7 Obblighi di notifica

Trovano applicazione gli obblighi di notifica conformemente alle disposizioni del regolamento di previdenza.

La persona assicurata è inoltre tenuta a informare tempestivamente la fondazione in merito alla sospensione o alla riduzione degli accrediti di vecchiaia LPP da parte della Fondazione PEAN.

Art. 8 Spese

Per l'esecuzione della singola adesione viene riscosso un contributo ai costi. Esso si basa sulle tariffe dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life e viene comunicato annualmente alla Fondazione PEAN.

La fondazione è autorizzata ad addebitare alla Fondazione PEAN i contributi ai costi derivanti dall'attuazione dell'assicurazione.

La persona assicurata prende atto del fatto che la Fondazione PEAN può addebitare questi contributi ai costi alla persona assicurata e conteggiarli con rendite transitorie o altre prestazioni versate dalla Fondazione PEAN alla persona assicurata.

L'addebito dei contributi ai costi da parte della Fondazione PEAN risp. la compensazione con le prestazioni della Fondazione PEAN si basa sul regolamento della Fondazione PEAN e concerne esclusivamente il rapporto giuridico tra la Fondazione PEAN e la persona assicurata. I relativi conteggi vengono allestiti in base al rapporto giuridico tra la Fondazione PEAN e la persona assicurata.

Se la Fondazione PEAN non versa i contributi ai costi entro il termine di pagamento, la fondazione è autorizzata ad addebitare alla persona assicurata questi contributi ai costi.

Art. 9 Trattamento dei dati

La persona assicurata è tenuta a trasmettere alla fondazione i dati necessari per l'attuazione dell'assicurazione. La fondazione è autorizzata a comunicare questi dati alla Fondazione PEAN. Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza.

Art. 10 Modifiche

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni.

Art. 11 Durata e disdetta

La singola adesione alla «Fondazione PEAN» giunge in essere con la firma della *Dichiarazione relativa all'adesione individuale «Pensionamento anticipato (PEAN)»* ed entra in vigore alla data indicata nella dichiarazione in questione (inizio dell'assicurazione), a condizione che la fondazione non rifiuti l'adesione individuale entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione debitamente compilata e firmata.

L'adesione individuale termina al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o (se questa data è precedente all'età di pensionamento ordinaria) con estinzione e/o decadenza e/o accertamento dell'inesistenza del diritto agli accrediti di vecchiaia LPP secondo il regolamento della Fondazione PEAN.

Se la singola adesione termina prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la fondazione versa prestazioni di vecchiaia conformemente alle disposizioni relative al pensionamento anticipato. Viene considerato giorno determinante il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza. In caso di cessazione dell'affiliazione individuale prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi dell'art. 2 cpv. 1^{bis} LFLP, la persona assicurata ha il diritto di richiedere una prestazione d'uscita.

In caso di violazione degli obblighi di notifica e/o di pagamento da parte della persona assicurata e/o della Fondazione PEAN nonché in caso di cambiamento determinante della situazione (p.es. in seguito a modifiche di legge o a modifiche della prassi in materia di diritto di sorveglianza e/o di diritto tributario), la fondazione ha il diritto di sciogliere con effetto immediato la qualità di membro individuale della Fondazione PEAN. Per quanto riguarda le conseguenze di tale scioglimento, se esso avviene prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, si applicano per analogia le suddette disposizioni relative alla cessazione dell'affiliazione individuale prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.